

Deliberazione n. 41/pareri/2008

REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giorgio Cancellieri	Consigliere Relatore
dott. Giuliano Sala	Consigliere
dott. Giancarlo Penco	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott.ssa Alessandra Olessina	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario

nell'adunanza del 5 giugno 2008

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con

le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 4577 del 21 aprile 2008 con la quale il Sindaco del Comune di Gorle (BG) ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza n. 32 del 26 maggio 2008 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del Sindaco del Comune di Gorle (BG);

Udito il relatore, Cons. Giorgio Cancellieri;

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Gorle, con nota n. 4577 del 21 aprile 2008, ha chiesto, ai sensi dell'art.7, co. 8, della legge n. 131 /2003, il parere in materia di patto di stabilità interno ed in particolare se la spesa per l'acquisto di un immobile di proprietà dell'agenzia del demanio, presente sul territorio comunale, si può escludere dal calcolo degli obiettivi programmatici relativi al citato patto per gli anni 2008/2010.

Precisa inoltre che il Comune presenta un avanzo di amministrazione, che verrebbe utilizzato in parte per l'acquisto dell'immobile in argomento e che l'esclusione ipotizzata si basa sul fatto che si tratta di trasferimento di un bene patrimoniale da un ente pubblico ad un altro.

CONSIDERATO

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, co.8, della legge n. 131 /2003 e rientra nella funzione consultiva che la stessa legge attribuisce alla Corte dei Conti in un più ampio quadro di competenze.

In via preliminare, la Sezione è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta dal punto di vista soggettivo ed oggettivo.

Sotto il profilo della legittimazione soggettiva, il quesito va accolto in quanto proveniente dal Sindaco, massimo organo rappresentativo dell'Ente.

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, la richiesta allo stato degli atti, non interferisce con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con altro giudizio civile o amministrativo in corso; riveste "carattere generale" in quanto diretta ad ottenere indicazioni sulla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli enti, di tipologia simile a quello richiedente; rientra nella materia della "contabilità pubblica" perché attiene alla disciplina contenuta in leggi finanziarie sul contenimento e sull'equilibrio della spesa pubblica, incidente sulla formazione e gestione del bilancio dell'ente, in relazione all'osservanza del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e del rispetto degli obiettivi programmatici previsti dal patto di stabilità.

La richiesta è quindi ammissibile sotto entrambi i profili, soggettivo ed oggettivo, per cui si ritiene che questa Corte possa esprimere il proprio parere.

RITENUTO

In via preliminare, va ribadito che la scelta concreta circa le modalità da seguire per il rispetto degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità rientra nella discrezionalità di gestione dell'Ente, trattandosi di

opzione organizzativa rimessa alla potestà amministrativa riservata dalla legge alla Pubblica Amministrazione.

Questa Corte pertanto incentra il proprio parere sulla disciplina normativa emergente dalla ricognizione di interventi legislativi in materia e dal contenuto della circolare n.8 del 28 febbraio 2008 del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, fermo restando il consolidato principio del vincolo inderogabile, rappresentato da detto patto, ai fini della predisposizione e la gestione del bilancio.

Il quesito dunque verte su due aspetti riguardanti il rispetto del patto di stabilità e di conseguenza le regole, in virtù delle quali l'ente locale, partecipante al risanamento della finanza pubblica, vista la sua popolazione superiore a 5.000 abitanti, concorre alla realizzazione degli obiettivi, già concordati in sede di Unione Europea. In sostanza si tratta di chiarire se, alla luce dell'attuale normativa, è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione e se le spese per l'acquisto di un immobile di proprietà del demanio possono essere escluse dal calcolo dell'obiettivo del patto.

La legge finanziaria 24 dicembre 2007, n.244 (finanziaria per il 2008) ha apportato alcune modifiche alle regole del patto di stabilità degli enti locali, stabilite dalla legge finanziaria per il 2007, soprattutto là dove erano state evidenziate problematiche in sede di applicazione. Tra queste, per quanto concerne il primo punto del presente quesito, si riscontrava l'impossibilità di utilizzare il proprio avanzo di amministrazione per il finanziamento delle spese, che incidono sulle regole del patto, trattandosi di risorse riferite ad esercizi precedenti e quindi non considerate tra le entrate dell'esercizio in riferimento. Al fine di dare una soluzione al problema, in effetti, sono state inserite due novità: l'azzeramento per gli anni 2008/2010 del concorso alla manovra per gli enti con saldo di cassa positivo e fissazione dell'obiettivo programmatico in misura pari al saldo finanziario medio 2003/2005 nonché l'adozione del criterio della "competenza mista".

Quest'ultima in particolare, inserendo il criterio di contabilizzazione del saldo obiettivo, in base al quale le entrate e le spese di parte corrente sono considerate in termini di competenza e quelle di parte capitale sono contabilizzate per cassa, ha reso più facilmente gestibile l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura delle spese di investimento.

Per quanto riguarda la spesa, il comma 679 bis della legge finanziaria per il 2007, introdotto dalla finanziaria per il 2008, prevede per gli enti con saldo di cassa positivo nel triennio 2003/2005, come nel caso del Comune in trattazione, un concorso alla manovra pari a zero e quindi senza applicazione dei coefficienti correttivi, utili per determinare il saldo finanziario programmatico.

Nulla viene previsto sulla componente spesa, soggetta alle regole del patto, nella quale quindi confluiscono i pagamenti relativi al complesso delle spese correnti ed in conto capitale, senza alcuna esclusione se non quelle tassativamente previste, quali per il personale, la sanità, gli interventi a favore di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, le calamità naturali, ecc.

In conclusione, alla luce di quanto disposto dalle norme contenute nella finanziaria per il 2008 (art.1 co.379-386) e dalla circolare del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nulla osta che il Comune di Gorle assuma un impegno di spesa nell'esercizio, sempre che i flussi di pagamento siano coerenti con la programmazione triennale e l'ammontare della spesa confluisca nel calcolo degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità 2008/2010.

Nell'occasione, la Corte non può non rilevare che le regole di costruzione del patto di stabilità danno luogo a notevoli perplessità. In particolare, il prevedere quale sanzione per il mancato rispetto dell'obiettivo di cassa, per un Ente che dispone di risorse finanziarie eccedenti il proprio fabbisogno, l'applicazione di una addizionale di entrata, farebbe lievitare

l'entità delle risorse finanziarie dell'organismo senza che lo stesso possa di fatto utilizzarle. Va anche notato che nella fattispecie rappresentata dal Comune gli effetti dell'acquisto ai fini del rispetto degli obiettivi del patto in sede europea verrebbero neutralizzati, in quanto alla spesa sostenuta dal Comune corrisponderebbe una pari entrata da parte dello Stato, talché, in siffatta evenienza, sembrerebbe opportuno prevedere l'esclusione dai citati obiettivi.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

(Cons. Giorgio Cancellieri)

Il Presidente

(Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 10 giugno 2008

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)